



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 63 dd. 30-05-2016

OGGETTO: Presa d'atto della improcedibilità della proposta di referendum confermativo delle modifiche all'art. 22 dello Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016.

Il giorno **30-05-2016** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Assente Giustificato
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Assente Giustificato
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L e s.m. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 30.05.2016;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016 è stato modificato lo Statuto comunale ed in particolare sono state introdotte delle modifiche agli articoli 8, 11, 22, 27 e 29, ed inserito l'art. 49bis "*Referendum confermativo*", al fine di recepire l'istituto del referendum confermativo statutario introdotto dall'art. 17 della L.R. 11/2014;

visto l'art. 3, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige: "*Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune*";

rilevato che la deliberazione citata è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 07.03.2016 al 06.04.2016;

visto l'art. 3, comma 4 bis, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, che prevede: "*Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 77, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo*

di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi”;

rilevato che nel periodo di pubblicazione all'albo comunale della deliberazione citata è stata presentata la richiesta di referendum confermativo dello Statuto limitatamente alla modifica dell'art. 22 (prot. com.le n. 2016-12019 del 05.04.2016);

richiamata la propria precedente deliberazione n. 48 del 26.04.2016 con cui, in applicazione dell'art. 11 dello Statuto comunale per *analogia legis*, è stato costituito il collegio composto da Segretario generale, Difensore civico e un avvocato di fiducia, demandando a questo organo la decisione in ordine all'ammissibilità/inammissibilità della proposta referendaria;

vista la nota del Difensore civico di data 29.04.2016, prot. com.le 2016-15564 del 29.04.2016, con la quale il medesimo rileva la mancanza dei presupposti per poter partecipare al collegio di cui sopra, posto che non sarebbe possibile applicare per analogia legis l'art. 11 dello Statuto comunale relativo ad altre tipologie di referendum prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 bis dello Statuto, introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016;

visto il verbale di data 9 maggio 2016 del collegio nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 26.04.2016 nel quale, preso atto della nota del Difensore civico e del fatto che non sia emersa una maggioranza tra i due membri in ordine all'applicazione dell'art. 49bis dello Statuto, si dichiara l'impossibilità di deliberare e si rimette la questione alla Giunta comunale;

considerato che in data 12 aprile 2016 è stata formulata da parte del Segretario generale una richiesta di parere alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige in ordine alla applicabilità dell'istituto del referendum confermativo prima dell'entrata in vigore della deliberazione consiliare n. 14 del 03.03.2016 con la quale l'istituto è stato recepito nello Statuto comunale e ad altre questioni relative al referendum che non sono disciplinate dalla normativa regionale;

rilevato infatti che la proposta referendaria è stata presentata durante il periodo di affissione all'albo della deliberazione consiliare n. 14 del 03.03.2016, quindi quando ancora non era in vigore l'art. 49bis dello Statuto con cui è stato introdotto l'istituto medesimo;

visto il parere rilasciato dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige, nel quale si evidenzia come la disciplina regionale sul referendum confermativo sia estremamente stringata e per certi aspetti lacunosa per cui *“la necessità di un recepimento statutario sembra derivare dall'oggettiva mancanza di elementi normativi che consentano uno svolgimento certo e ordinato del procedimento referendario confermativo;*

rilevato al riguardo che la Provincia autonoma di Trento con nota di data 05.02.2016, acquisita a prot. com.le n. 2016-4586 del 08.02.2016, ha invitato gli Enti che ancora non avevano provveduto, a recepire negli statuti comunali la nuova disciplina del referendum confermativo statutario, preannunciando, nel caso di inerzia l'intervento

sostitutivo ai sensi dell'art. 82 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

rilevato pertanto che il referendum confermativo delle modifiche statutarie non è un istituto che opera *ex lege* ma necessita di un recepimento negli statuti comunali dei singoli enti;

considerato pertanto che la proposta referendaria è stata presentata nel periodo di pubblicazione all'albo comunale della deliberazione consiliare n. 14 del 03.03.2016 pertanto prima che la previsione statutaria (art. 49bis) relativa all'istituto del referendum confermativo, entrasse in vigore;

ritenuto pertanto necessario prendere atto della improcedibilità della proposta referendaria,

considerato che, per costante indirizzo giurisprudenziale le controversie inerenti la materia referendaria sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 18 ottobre 2011, n. 5559);

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto, dell'improcedibilità della proposta di referendum confermativo delle modifiche all'art. 22 dello Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016, acquisito a protocollo comunale n. 2016-12019 del 05.04.2016;
2. di dare atto che, per costante giurisprudenza, le controversie in materia di referendum sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -